

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 29/03/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE DI NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 10:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	P
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	A

Presenti: 7	Assenti: 1
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. MORA ANGELA, LEPRE MIRKO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- Che con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di, Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia San Polo d'Enza Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato lo Statuto dell'Unione Val d'Enza:
 - Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2008;
 - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2008;
 - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;
 - Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008;
 - Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 52 del 07/07/2008;
 - Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008;
 - Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 03/07/2008;

- che in data 22/08/2008 i Sindaci dei medesimi Comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione "VAL D'ENZA";

- che con le successive deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato il nuovo Statuto dell'Unione Val d'Enza con l'ingresso nell'Ente del Comune di Canossa:
 - Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
 - Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
 - Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
 - Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;
 - Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
 - Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 72 del 28/11/2013;
 - Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
 - Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;

- che con Atto Rep. N° 19 in data 11/02/2014 a rogito dott. Stefano Gandellini, Segretario Generale del Comune di Montecchio Emilia, è stato integrato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni "Val d'Enza" al fine di includere l'ingresso del Comune di Canossa;

- che ai sensi degli artt. 6 e 7 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

- che l'art. 7 dello Statuto dell'Unione prevede che il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione avviene e si perfeziona con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali che effettuano il conferimento e da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;

- le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
- le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
- le condizioni nella successione della gestione del servizio e relativi rapporti giuridici;
- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
- le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.

Considerato

- che ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286 emanato in attuazione dell'art. 11 /1° comma lett. c) della legge 15/03/1997 n.59 (cd. Bassanini) i comuni, nell'ambito della rispettiva autonomia si dotano di strumenti adeguati a:
 - A. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa,
 - B. verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - C. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - D. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Richiamato altresì

- il DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" il quale agli artt. 16 e 31 individua i principi generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e premi, nonché i tempi di adeguamento agli stessi principi da parte delle Autonomie locali;

Ritenuto pertanto

- necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione per il conferimento all'Unione stessa delle funzioni relative al **NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE**, al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio conferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

Visto lo schema di convenzione allegato;

Visto il D.L. 174/2012 con particolare riferimento all'art. 3 "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali";

Visti i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

Visti gli esiti della votazione espressa in modo palese, che di seguito si riportano:

Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti n. 7; favorevoli n. 7; contrari zero, astenuti zero espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza per il conferimento all'Unione dei Comuni Val d'Enza della funzione di NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;
- di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
- di dare mandato alla Giunta comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all'attivazione della convenzione suddetta;
- di rendere, con voti favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti zero, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

ALLEGATO

UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA

(Provincia di Reggio Emilia)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE DI NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE.

Rep n: _____

L'anno duemilaquattordici (2014), addì _____ del mese di _____ nella sede dell'Unione dei Comuni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

- * nato a _____, il _____ che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. * del *
- * nato a _____, il _____ che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. * del *
- * nato a _____, il _____ che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. * del *
- * nato a _____, il _____ che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. * del *
- * nato a _____, il _____ che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. * del *
- * nato a _____, il _____ che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. * del *
- * nato a _____, il _____ che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di _____ in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del consiglio comunale n. * del *

E

L'Unione dei Comuni Val d'Enza, in persona del Presidente, Musi Enzo domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Montecchio Emilia, in Via _____, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni, dott. Stefano Gandellini,

Premesso

Che con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di, Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia San Polo d'Enza Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato lo Statuto dell'Unione Val d'Enza:

- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2008;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2008;

- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 52 del 07/07/2008;
- Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 03/07/2008;

che in data 22/08/2008 i Sindaci dei medesimi Comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione "VAL D'ENZA";

che con le successive deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato il nuovo Statuto dell'Unione Val d'Enza con l'ingresso nell'Ente del Comune di Canossa:

- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
- Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 72 del 28/11/2013;
- Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;

che con Atto Rep. N° 19 in data 11/02/2014 a rogito dott. Stefano Gandellini, Segretario Generale del Comune di Montecchio Emilia, è stato integrato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni "Val d'Enza" al fine di includere l'ingresso del Comune di Canossa;

Considerato che ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286 emanato in attuazione dell'art. 11 /1° comma lett. c) della legge 15/03/1997 n.59 (cd. Bassanini) i comuni, nell'ambito della rispettiva autonomia si dotano di strumenti adeguati a:

- garantire la legittimità , regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
- verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Richiamato altresì il DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" il quale agli artt. 16 e 31 individua i principi generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, merito e premi, nonché i tempi di adeguamento agli stessi principi da parte delle Autonomie locali;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata delle funzioni inerenti il NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE per lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. La gestione associata del Nucleo Tecnico di Valutazione deve essere improntata ai seguenti principi:

- valorizzazione e costruzione di una cultura professionale amministrativa ispirata ai temi della qualità, della innovazione, della trasparenza;
- qualità, innovazione e progressiva uniformazione delle metodologie, dei sistemi e della modulistica relativi alla pianificazione degli obiettivi gestionali, strategici dei comuni e dell'Unione;
- qualità, innovazione e progressiva uniformazione delle metodologie, dei sistemi e della modulistica relativi alla valutazione dei dirigenti/responsabili;

ART. 3 - FINALITA'

1. La gestione unica dei compiti del Nucleo di Valutazione ha come finalità:

- offrire agli organi di Governo un qualificato supporto informativo rispetto alla coerenza complessiva della relazione programma - esecuzione proponendo, sia agli organi elettivi, che ai responsabili della gestione, eventuali azioni di miglioramento;
- sollecitare l'attivazione di meccanismi di auto-correzione nei processi di decisione, pianificazione e gestione per rendere il sistema complessivamente più efficace ed efficiente;
- valutare l'attività dei dirigenti e/o dei titolari di posizioni organizzative apicali in relazione ai risultati di attività conseguiti e alle competenze dimostrate, definendo criteri comuni di valutazione;
- supportare gli organi di governo nella verifica dell'attuazione dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- accertare le effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
- Adempimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza amministrativa e controllo interno.

2. L'organizzazione del servizio associato assicura inoltre una semplificazione di tutte le procedure e un progressivo sviluppo omogeneo in materia di gestione delle risorse umane nonché della corretta valorizzazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti, al fine di erogazione del salario accessorio.

ART. 4 FUNZIONI

1. Il Nucleo di Valutazione espleta le seguenti funzioni:

A. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI

- Supporto alla Giunta dell'Unione e alle Giunte comunali per la costruzione e definizione degli obiettivi dei Piani Esecutivi di Gestione – Piano della performance annuali;
- Supporto ai dirigenti/responsabili per la predisposizione di metodologie di valutazione omogenee

B. MONITORAGGIO

- Predisposizione di indicatori di riferimento .

C. VALUTAZIONE E RELAZIONE DI ATTIVITA'

- Valutazione delle prestazioni dei responsabili delle strutture dell'Ente anche ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato.

Ogni altra funzione demandata dalla legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro, e, in particolare, l'effettuazione di accertamenti preventivi in ordine alla eventuale disponibilità di risorse aggiuntive e risparmi di gestione per la costituzione del fondo contrattuale per sviluppo delle risorse umane e della produttività.

2. Per l'espletamento delle suddette funzioni il Nucleo di Valutazione dispone di uno spazio di lavoro presso ognuno degli Enti convenzionati ove si riunisce di norma di propria iniziativa, anche in conformità alle eventuali regole di organizzazione di cui al successivo art. 6, comma 5, nonché a richiesta delle singole amministrazioni.

3. Il Nucleo di Valutazione si può avvalere delle prestazioni di collaborazione del personale interno ai comuni, in particolare del Settore Risorse Umane – Economico finanziario, al fine di raccogliere informazioni utili allo svolgimento della funzione.

4. Il Nucleo di Valutazione riferisce periodicamente al Sindaco e alla Giunta dell'Unione, nonché al suo Presidente, con relazioni scritte in coincidenza con i report periodici di gestione.

Art. 5 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1/5/2014, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione del Bilancio di Previsione. Nel caso in cui, entro tale data, il Bilancio di Previsione dell'Unione non sia approvato, il conferimento decorrerà dal giorno successivo della data di esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio medesimo.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.1, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.

3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per i moduli conferiti.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa e/o di esperti di comprovata esperienza che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali che verranno messi a disposizione, e formalizzati, da parte dei soggetti proprietari con successivi atti negoziali.

7. Ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i regolamenti in vigore nel comune sede dell'Unione.

ART. 6 –COMPOSIZIONE E NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E COLLEGIO DI VALUTAZIONE.

1. Il Nucleo Tecnico di Valutazione è nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione, previa delibera di Giunta Unione da comunicare agli Enti associati.

2. Il Nucleo Tecnico di Valutazione potrà essere composto interamente dai Segretari Comunali dei Comuni associati oppure da uno o due membri scelti tra persone estranee alle Amministrazioni aderenti dotate di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione.

3. Gli eventuali componenti esterni sono scelti con criterio di equilibrio tra competenze giuridiche, economiche e gestionali tramite avviso ad evidenza pubblica.

4. Al/ai membri esterni si affianca in ogni caso per ogni ente il Segretario Comunale dell'Ente interessato e si avvarrà del relativo apporto conoscitivo.

5. Il/i membri esterni, unitamente al membro interno, compongono il Collegio di Valutazione che potrà dotarsi delle regole di organizzazione per il miglior funzionamento dei lavori in relazione alle funzioni da assicurare a ciascun ente.

6. Il Collegio di Valutazione elegge in proprio seno un Presidente con funzioni di coordinamento delle attività del Nucleo, di convocazione del Nucleo medesimo, di raccordo delle attività con i comuni e con l'Unione.

ART. 7 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Tutte le spese di funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti aderenti. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato per il 50% in proporzione al numero dei responsabili titolari di posizione organizzativa e per il restante 50% in proporzione al numero dei dipendenti, entrambi parametri riferiti al 31 dicembre dell'anno di riferimento oggetto dell'attività di valutazione del nucleo per ogni ente associato.

3. Entro il 15 di febbraio di ogni anno i Comuni dovranno trasferire all'Unione il 50% delle rispettive quote di pertinenza. Il saldo dovrà essere trasferito a presentazione del rendiconto annuale della gestione del servizio, salvo ulteriori acconti infrannuali al fine di evitare disavanzi di cassa da parte dell'Unione; tali acconti verranno ripartiti tra i comuni aderenti effettuando un rendiconto provvisorio.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 37 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

ART. 9 – CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

2. La competenza per la verifica del funzionamento del NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE è della Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

3. Alla seduta di Giunta parteciperà il Segretario dell'Unione e potranno essere invitati i componenti esterni del Nucleo medesimo.

4. La Giunta dell'Unione informerà periodicamente le Giunte dei singoli Comuni in ordine al funzionamento del servizio.

ART. 10 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota *forfetaria* prevista dal Consiglio dell'Unione che sarà proposto dal responsabile dell'ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del servizio in oggetto dell'Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 11 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il conferimento delle funzioni relative alla funzione NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dal termine indicato all'art. 5 ed hanno durata pari a quella dell'Unione dei Comuni Val d'Enza. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti periodicamente al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

ART. 12 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a

decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

4. Non e' consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

5. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e compiti trasferiti con la presente convenzione.

ART. 15 - PRIVACY

1. Il Nucleo di Valutazione è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzioni e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto Il

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE VAL D'ENZA _____

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE VAL D'ENZA _____

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Paolo Cervi

Il Vice Segretario Comunale

Fava Dott.sa Germana



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 27/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE DI NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 29/03/2014

Responsabile

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 27/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIANO, CAMPEGINE, CANOSSA, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA E SANT'ILARIO D'ENZA PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA DELLA FUNZIONE DI NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 29/03/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 16 del 29/03/2014 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 29/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA /

ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 16/04/2014 al 01/05/2014 è divenuta ESECUTIVA il 29/03/2014 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC

S.p.A.